

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'additivo appartenente al gruppo «enzimi» di cui all'allegato I può essere usato nei mangimi alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

*Articolo 2*

L'additivo appartenente al gruppo «microorganismi» di cui all'allegato II può essere usato nei mangimi alle condizioni stabilite nello stesso allegato.

*Articolo 3*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo a quello della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 ottobre 2003.

Per la Commissione  
David BYRNE  
Membro della Commissione

COPIA TRATTA DA GURITEL — GAZZETTA UFFICIALE ON-LINE